

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 424}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANNELLA, MELLINI, BONINO EMMA, FACCIO ADELE

Presentata il 22 settembre 1976

**Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sull'intervento del SID in occasione di crisi di Governo
e di nomine ad incarichi pubblici**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le gravissime rivelazioni intervenute nel corso del dibattito e del voto di fiducia al governo presieduto dall'on. Andreotti relative ad interventi del Sid, nella persona del suo capo, addirittura nella fase costituzionale delicatissima della scelta del Presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato in occasione di precedenti crisi ministeriali, impongono una sollecita, precisa ed approfondita indagine su tali inframmettenze, su quelle che possono essersi verificate a proposito di altre nomine a diversi livelli e sulle condizioni, relative anche a impegni o comunque ad interventi di carattere internazionale, che le abbiano determinate. Tali rivelazioni fanno seguito a ben note sconcertanti vicende relative ai servizi di sicurezza dello Stato. Ma se tali precedenti danno maggiore credibilità alle inframmettenze di cui sopra ed accrescono l'allarme che ne deriva, non appare opportuno estendere l'oggetto dell'inchiesta che si propone, al di là dei fatti e delle circostanze che li hanno determinati così come sopra deli-

neati e ciò allo scopo di evitare da una parte il prolungarsi dell'inchiesta, dall'altra il diluirsi e frazionarsi dell'indagine stessa in troppe diverse direzioni, il che può rappresentare un grave pericolo per l'effettiva conclusione dell'indagine stessa, così come più volte si è verificato nei procedimenti instaurati avanti il giudice ordinario.

Al fine perciò di evitare i frequenti dinieghi finora avutisi ad opera di troppo zelanti «custodi in esclusiva» della delicatissima materia in questione, nella proposta di legge è previsto che il richiamo al segreto politico o militare, per essere ragione di dispensa, deve essere apprezzato come tale dalla Commissione nella sua unanimità. Diversamente la preclusione non sussiste, ed evidentemente — data la natura dell'organo, emanazione del potere legislativo — non vale la procedura richiamata dall'articolo 352, terzo comma, del codice di procedura penale, in quanto le prescrizioni in esso contenute non hanno ragion d'essere in questa sede.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare:

a) se in occasione di nomine o di conferimento di incarichi, anche in crisi dei Governi, il SID fornisce o ha fornito nel passato giudizi di idoneità o altri pareri sulle persone dei candidati, compresi quelli alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri e di Ministro Segretario di Stato;

b) in caso affermativo, se quanto sopra si verifica per l'esistenza di disposizioni all'uopo emanate, ovvero in adempimento di impegni internazionali, o unicamente in esecuzione di una prassi;

c) sempre in caso affermativo, per quali cariche dello Stato e per quali incarichi pubblici il giudizio di idoneità viene o è stato richiesto, e da chi; quale organo è incaricato di esprimere tale giudizio; a quale organo viene trasmesso.

ART. 2.

La commissione d'inchiesta è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati, designati dai gruppi parlamentari in proporzione alla rispettiva consistenza numerica in ciascuna delle due Camere.

In ogni caso, della commissione dovranno far parte i rappresentanti di tutti i gruppi, anche se rappresentati in uno soltanto dei rami del Parlamento.

Il Presidente della commissione è nominato di comune accordo dai presidenti delle due Camere nella persona di un parlamentare non compreso nei nominativi dei componenti la Commissione, ed entra a farne parte a tutti gli effetti.

La commissione elegge nel proprio seno un vice presidente e due segretari.

ART. 3.

La Commissione d'inchiesta procede nell'indagine e nell'esame con i poteri e le limitazioni previsti dal comma II dell'arti-

colo 82 della Costituzione. Nel caso di eccezione proposta ai sensi del I e II comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale la commissione delibera all'unanimità sulla fondatezza dell'obiezione.

In caso di mancata unanimità la eccezione si considera non fondata. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale.

ART. 4.

La commissione d'inchiesta si riunisce per la prima volta entro venti giorni dalla sua nomina e conclude i propri lavori entro tre mesi dalla nomina stessa.

Entro tale termine presenta al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati la relazione con le proprie conclusioni.

ART. 5.

Il Presidente della Camera dei Deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, di comune accordo, destinano uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione d'inchiesta.

Le spese per il funzionamento della commissione d'inchiesta sono ripartite fra la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci per una metà ciascuno.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.